

Insinger de Beaufort Execution Policy

Execution Policy
(Prima revisione) ottobre 2008

1.	Ambito di applicazione	3
2.	Gli obblighi di Best Execution	3
3.	Sedi di negoziazione (Execution Venues)	3
4.	Fattori di esecuzione	4
5.	Istruzioni specifiche dei clienti	5
6.	Ricezione e trasmissione degli ordini	5
7.	Revisione e monitoraggio	6
8.	Consenso	6
9.	Definizioni	7

Introduzione

La Direttiva MiFID (Direttiva 2004/39/CE), normativa europea in vigore a partire dal **1° Novembre 2007**, ha introdotto nuove regole per le imprese di investimento relativamente alla esecuzione degli ordini dei clienti e alla conseguente informativa da fornire. Bank Insinger de Beaufort N.V. (Italia) (di seguito, la "Banca") ha redatto il presente documento, che disciplina le modalità attraverso le quali la stessa esegue gli ordini della clientela, in conformità con tale direttiva.

1. Ambito di applicazione

La Banca ha adottato tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell'esecuzione dei suoi ordini, così come previsto dalla Direttiva MiFID. La presente **Execution Policy** si applica a tutta la clientela retail e professionale si riferisce ai casi:

- di esecuzione di un ordine (in conto terzi o in conto proprio);
- di ricezione e trasmissione degli ordini;
- in cui procede a "lavorare" un ordine per il cliente.

2. Gli obblighi di Best Execution

La Banca, nell'esecuzione dell'ordine di un cliente e nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione degli ordini, adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il migliore risultato possibile per i propri clienti in base a quanto specificato nella presente policy .

A tal fine la Banca seleziona e attribuisce un ordine di importanza a determinati fattori e criteri di esecuzione e, individua le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il Cliente.

La disciplina della best execution si applica a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno.

Rimangono escluse le ipotesi in cui il Cliente conferisca istruzioni specifiche, come di seguito disciplinato.

3. Sedi di negoziazione (Execution Venues)

La Banca può eseguire un ordine del Cliente attraverso uno dei seguenti canali:

- direttamente su un mercato regolamentato di cui è membro;
- attraverso imprese di investimento o broker con i quali la Banca ha un accordo per la gestione degli ordini sui mercati regolamentati, oppure MTF (Multilateral Trading Facilities), internalizzatori sistematici, market maker,

altri liquidità provider ed operatori extra UE che svolgono attività simili a quelle sopra descritte;

- al di fuori dei mercati regolamentati, una volta ottenuto il consenso preliminare esplicito da parte del cliente.

Tutte le transazioni che non siano direttamente eseguite dalla Banca su un mercato regolamentato saranno trasmesse e/o eseguite da terze parti che, a tal fine, garantiscono il rispetto dei criteri di Best Execution descritti in questo documento.

Quando gli ordini sono eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati o MTF, la Banca può agire come sede di negoziazione, operando l'incrocio (cosiddetto "matching") degli ordini dei clienti.

Generalmente, nel rispetto dei fattori di esecuzione specificati nel paragrafo 4, la Banca eseguirà gli ordini nella sede di negoziazione ritenuta più adatta. La Banca potrà modificare tale elenco in qualsiasi momento, sempre nel rispetto degli interessi del cliente e dei principi della Execution Policy, al fine di garantire nel tempo la capacità di assicurare la migliore esecuzione degli ordini del Cliente. La banca procede regolarmente alla verifica delle sedi di esecuzione scelte in relazione alle tipologie di strumenti e prodotti finanziari, anche al fine di individuare sedi di esecuzione e terze parti che possano consentire, ragionevolmente, il raggiungimento del miglior risultato nell'esecuzione degli ordini.

L'elenco delle sedi di negoziazione selezionate dalla Banca è disponibile, sempre aggiornato, sul sito web www.insinger.it e presso tutte le filiali della Banca.

La Banca rappresenta che per taluni strumenti finanziari è possibile l'utilizzo di una sola sede di esecuzione. Nell'eseguire un ordine in tali circostanze, viene presunto che il miglior risultato possibile sia stato raggiunto.

4. Fattori di esecuzione

La Banca, nella esecuzione degli ordini dei clienti, considera quali prioritari i fattori di seguito indicati, salvo specifiche istruzioni impartite dagli stessi:

- Prezzo;
- Costi di trasmissione, esecuzione e regolamento;
- Velocità e probabilità di esecuzione e regolamento;
- Dimensione;
- Natura dell'ordine;
- Qualunque altra considerazione relativa all'esecuzione dell'ordine.

Per la clientela al dettaglio i fattori da considerare per l'ottenimento del migliore risultato per il Cliente sono rappresentati dal prezzo e dai costi.

Per i clienti professionali hanno invece maggiore importanza fattori quali la velocità e la probabilità di esecuzione e di regolamento.

La Banca ha facoltà, coerentemente con la presente policy, di assegnare priorità ad altri fattori.

La determinazione dell'importanza relativa dei fattori di esecuzione, si baserà sul giudizio ed esperienza della Banca alla luce delle informazioni disponibili sul mercato e tenuto conto dei seguenti elementi:

- informazioni sul cliente;
- caratteristiche dell'ordine;
- strumento finanziario oggetto di negoziazione;
- sede di negoziazione alla quale l'ordine è stato indirizzato.

La ricerca del miglior risultato per il Cliente non include il confronto con i risultati che potrebbero essere ottenuti con altre Execution Policy o con imprese di investimento che hanno differenti strutture commissionali.

5. Istruzioni specifiche dei clienti

Se il Cliente, nella trasmissione dell'ordine, fornisce una istruzione specifica, che include a titolo esemplificativo la richiesta di una specifica sede di esecuzione, questo verrà eseguito in conformità delle istruzioni ricevute e, pertanto, senza doversi attenere ai fattori di esecuzione individuati nella Execution Policy. Nel caso in cui le istruzioni specifiche circa l'ordine non fossero esaustive, per gli elementi non specificati saranno rispettati i fattori di esecuzione contenuti nell'Execution Policy.

L'esecuzione di istruzioni specifiche impartite dal Cliente potrebbe pregiudicare il raggiungimento del miglior risultato ai sensi e per gli effetti della presente policy.

6. Ricezione e trasmissione degli ordini

Nella trasmissione di un ordine ricevuto da un Cliente ad un'altra società del Gruppo o a intermediari terzi, la Banca agirà in modo da tutelare al meglio gli interessi del cliente e, comunque, nel rispetto dei criteri e fattori di esecuzione.

7. Revisione e monitoraggio

La presente Execution Policy viene monitorata costantemente per verificarne l'adeguatezza e migliorarla ed è sottoposta a revisione completa con cadenza almeno annuale. Verranno, inoltre, regolarmente verificate sia le possibili Execution Venues che l'elenco delle controparti cui la Banca trasmette gli ordini, affinché il migliore risultato possibile sia sempre perseguito.

Le modifiche all'Execution Policy che si rendessero necessarie e le versioni aggiornate della stessa verranno comunicate attraverso il sito www.insinger.it e sono reperibili presso tutte le filiali della Banca .

8. Consenso

L'accettazione preventiva della Execution Policy della Banca è condizione necessaria per l'esecuzione degli ordini. Il consenso scritto è sempre richiesto per eseguire gli ordini al di fuori dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione.

9. Definizioni

UE – Unione Europea

MiFID – E' la Direttiva 2004/39/CE approvata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il 20 aprile 2004 e le relative successive implementazioni.

Sede di esecuzione – mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione, internalizzatore sistematico, market maker o altri liquidità provider e, un sistema al di fuori della Comunità Europea co funzioni analoghe a quelle di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Strumenti finanziari – qualsiasi strumento finanziario riportato nella sezione C dell'allegato I della Direttiva MiFID

Multilateral Trading Facility ("MTF") – Sistema multilaterale di negoziazione, è il sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro –al suo interno ed in base a regole non discrezionali- di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.

Ordine – Si intende una istruzione di acquisto o vendita di uno strumento finanziario che è accettato dalla Banca per l'esecuzione o la trasmissione a terzi

Cliente professionale – Tipologia di clientela classificata come professionale in base ai criteri specificati nell'Allegato II della Direttiva MiFID.

Cliente al dettaglio – Tipologia di clientela classificata come "al dettaglio" dalla Banca.

Mercato regolamentato – sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro –al suo interno ed in base alle sue regole no n discrezionali- di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funzione regolarmente, ai sensi delle disposizioni stabilite dalla Direttiva MiFID.

Internalizzatore sistematico – impresa di investimento che, in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.